

*Monte*

che il programma di costruzione indicato nel rapporto della Direzione tecnica deve costituire la base per le nostre valutazioni di carattere finanziario ed economico e perciò la tabella dei tempi in esso indicata deve considerarsi valida fin d'ora, in modo che gli Uffici provvedano subito per quanto di loro competenza (progettazione, capitolato d'appalto, ecc.).

E così ai venditori si potrebbe dare, per la definizione della compravendita, un termine di trenta giorni, scaduto il quale l'Istituto riprenderebbe la sua intera libertà d'azione.

È ovvio che anche dopo la scadenza suindicata potremmo sempre valutare se sussistano ancora motivi di convenienza per la conclusione dell'affare, ma in caso affermativo sarebbe opportuno stabilire una contropartita per le conseguenze del ritardo, dicendo fin d'ora agli stessi venditori che l'Istituto farebbe come condizione che per ogni mese di ulteriore indugio essi dovrebbero corrispondere a compenso due mensilità degli oneri corrispondenti alle indennità che si devono riconoscere ai precedenti locatari dei negozi.

Questo meccanismo servirebbe, oltre tutto, per